

(N. 2167)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 FEBBRAIO 1952

Aumento dell'indennità spettante agli ufficiali per perdite di cavalli, per causa di servizio, di cui al regio decreto 7 luglio 1927, n. 1417.

ONOREVOLI SENATORI. — Il regio decreto 7 luglio 1927, n. 1417, concernente l'indennità agli ufficiali per prima provvista di bardature e per perdita di cavalli dovuta a causa di servizio, prevede (art. 1) la concessione a favore degli ufficiali con diritto a razione foraggio di una indennità per la perdita di ogni cavallo per cause di servizio, uguale al valore di stima attribuito al cavallo all'atto dell'acquisto o della distribuzione, con la diminuzione di tanti dodicesimi quanti sono gli anni di servizio prestati dal cavallo ed in ogni caso non superiore alle lire 5.000.

La misura massima dell'indennizzo, fissata nel limite sopra indicato, si dimostra ora del tutto inadeguata in relazione all'attuale valore della moneta ed al prezzo corrente degli equini al quale lo stesso regio decreto n. 1417 si

riferisce per determinare l'indennizzo da concedere agli aventi diritto. Appare, quindi, necessario aumentarne convenientemente la misura massima, che, in analogia a quanto disposto con decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 18, circa l'aumento degli originari limiti di somma previsti nella legge e nel regolamento di contabilità generale dello Stato si ritiene equo elevare di venti volte, a decorrere dal 1° luglio 1951, fino a raggiungere la misura massima di lire 100.000.

È stato, pertanto, predisposto l'unito disegno di legge il cui onere può essere calcolato in lire 475.000 annue, considerato che, in media, nel passato non si sono mai verificati in un anno più di cinque casi di perdita di cavalli per cause di servizio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1951 l'importo massimo della indennità di cui all'articolo 1 del regio decreto 7 luglio 1927, n. 1417, dovuta agli ufficiali con diritto a razione foraggio per la perdita, per cause di servizio, di ogni cavallo, è elevata a lire 100.000.

Art. 2.

La maggiore spesa annua di lire 475.000 derivante dalla attuazione della presente legge graverà sul capitolo 42 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1951-52 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.